



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi
SEZIONE DEMANIO AMBIENTE E CONTENZIOSO

Viale Regina Margherita, 0831/521022, brindisi@guardiacostiera.it

Ordinanza di Sicurezza Balneare n°39 /2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi,

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Brindisi, che comprende la costa compresa tra i Comuni di **Fasano** incluso e **Torchiarolo** incluso;
- Vista** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Visto** il D.P.R. 3 dicembre 2008, n° 211 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto** l’art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;
- Visto** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Vista** la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;
- Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- Visto** il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto** il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Vista** la propria Ordinanza n° 13/07 in data 23 maggio 2007 recante la disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Brindisi;
- Vista** le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi di interdizione di specchi acquei a causa di pericolosità della falesia:
- N. 09/2008 in data 11 marzo 2008 (specchio acqueo in località “Giancola” del Comune di Brindisi);
 - N. 25/2008 in data 15 maggio 2008 (specchio acqueo in località “Torre Guaceto” del Comune di Brindisi);
 - N. 31/2008 in data 26 maggio 2008 (specchio acqueo in località “Cerano” del Comune di San Pietro Vernotico);
- Vista** l’Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 04 Giugno 2009 recante la *disciplina delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo* nel periodo della “stagione balneare” nonché la comunicazione in data 15.06.2009 della capitaneria di Porto di Bari;
- Vista** l’Ordinanza n. 1 del 2008 del Comune di San Pietro Vernotico in data 03 giugno 2008 di interdizione del tratto di spiaggia antistante il tratto di falesia ricadente in agro di San Pietro Vernotico – località “Cerano”;
- Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA **Campo di Applicazione**

La presente ordinanza trova applicazione, sotto il solo profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito dei limiti temporali di apertura obbligatoria per l’esercizio delle attività turistico-balneari-commerciali, nell’intero



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



Circondario Marittimo di Brindisi, più precisamente la costa compresa tra i comuni costieri di Fasano incluso e Torchiarolo incluso (dal 15 maggio al 15 settembre).

Art. 1 Zone di mare riservate ai bagnanti.

- 1) Durante il predetto periodo (15/05 – 15/09) la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.
 - a) Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **25** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
 - b) Sulle spiagge libere, se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, gli stessi devono apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
 - c) I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,30 di profondità l.m.m.) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).
- 2) Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre **E' VIETATO:**
 - a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf, kitesurf e delle moto d'acqua e simili ad eccezione di quelle impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio Campionamento”**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c) è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) Windsurf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, mediante appositi corridoi di lancio. E' comunque vietato a windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 50 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- 3) Nei soli casi in cui le unità devono raggiungere gavitelli o punti di ormeggio, oggetto di concessione/autorizzazione, in corrispondenza delle zone di mare prospicienti le coste a picco e scogliere, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purché venga osservata ogni precauzione, che le stesse navighino a lento moto (max tre nodi) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

Art. 2 Zone di mare vietate alla balneazione.

1) La balneazione **E' VIETATA** :

- a) nei porti e negli approdi turistici;
- b) nel raggio di metri **100** dalle imboccature dei porti o approdi;
- c) sulle rotte dirette di entrata/uscita dagli stessi sorgitori;
- d) entro metri **100** dagli insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento, opportunamente posizionata a terra ed in modo ben visibile .
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle, destinate all'attracco di unità, per un raggio di metri **200** da dette strutture;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- g) in tutti gli specchi acquei dati in concessione e destinati all'approdo di natanti di qualsiasi genere, nonché nei tratti di mare tra i predetti specchi acquei e la battigia;
- h) a meno di 20 (venti) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Art. 3 Disciplina dei servizi di salvamento.

- 1) È obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione, costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnanti per ogni ottanta metri di fronte mare e multipli.
- 2) Durante il periodo di apertura delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo minimo di apertura sopra indicato purché l'attività di balneazione sia esclusa e risulti da apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**.
- 3) Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima competente e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI**



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



SALVATAGGIO". In tal caso le stesse Amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

- 4) Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "**Piano Collettivo di Salvataggio**" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
- 5) La fascia del Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come è individuata e disciplinata dalla competente Amministrazione Regionale, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento, e pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 6) Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore **09,00 alle ore 19,00**
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'inizio del servizio all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa", al fine di consentire all'Autorità Marittima di avere riferimenti certi nelle varie zone balneari in caso di necessità (soccorso-sinistro marittimo, etc).
Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni **80** metri di fronte a mare o multipli, muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:
- a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
 - b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova.
- 7) Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
- 8) Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



personale di assistenza deve indossare una maglietta recante la dicitura **“SALVATAGGIO”**.

- 9) In caso di totale assenza di sorveglianza (**prima** delle ore **09,00** e **dopo** le ore **19,00**) deve essere issata la bandiera **rossa**.
- 10) Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono :
- indossare una apposita tenuta indicante la qualifica ed espletare il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura;
 - essere dotati di fischietto;
 - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, inoltrando anche apposita scheda di segnalazione allegata;
 - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 11, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
- 11) Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia ed indicata da apposito pennone sul quale, a seconda dei casi, dovrà essere issata:
- BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
 - BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento.
 - BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
- Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.
- Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.
- 12) Presso ogni postazione di salvataggio devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:
- un binocolo;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - un paio di pinne;
 - una maschera;
 - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta **“SALVATAGGIO”** ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno **30** metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- f) ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.
- 13) In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari (o baywatch) di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno **30** metri.
- 14) Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
- 15) Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali,ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
- 16) Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di **primo soccorso** costituito da:
- a) **tre** bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina o bombola di ossigeno portatile (2 Lt.) con manometro ed erogatore;
 - b) **una** cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) **un** pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) **un** apribocca a vite;
 - e) **una** cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 17) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale di adeguate proporzioni, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 16 del presente articolo ed inoltre ogni altra attrezzatura ritenuta utile e necessaria per il primo soccorso.
- 18) Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4 Corridoi di lancio.

- 1) In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia i responsabili delle aree in concessione per attività turistico-ricreative e che svolgono attività di locazione/noleggio di natanti/imbarcazioni da diporto, devono predisporre appositi



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



“corridoi di lancio” riservati all’atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e mezzi simili (compresi i natanti a remi).

- 2) I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri **10**;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore gialli collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi **100** metri da terra e successivamente a **50** metri;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di boe bianche;
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

- 3) Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario anche se condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.
 - e) La navigazione dei kite-surf è disciplinata dalle norme di cui al capi VII dell’Ordinanza n. 13/2007 in premessa citata.

Art. 5 Esercizio della pesca e delle attività subacquee.

- 1) L’esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2), **E’ VIETATO** nelle fasce di mare a distanza inferiore a metri **300** dalle spiagge e a metri **200** dalle coste a picco, durante la stagione balneare nel periodo compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno solare. Al divieto generale fa eccezione: la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti;
- 2) La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E’ SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di scogliere/coste a picco negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita a distanza non inferiore a metri 200 dalle medesime. **E’ VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
- 3) Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- 4) È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai **100** metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.
- 5) I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione qualora non siano accompagnati da unità di appoggio devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di tre metri o dotarsi di una cuffia di colore ben visibile.

Art. 6 Locazione e Noleggio dei natanti da diporto.

- 1) Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. trova espressa disciplina nella vigente specifica Ordinanza 13/2007 del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi.
- 2) Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la Ordinanza n° 13/07 in data 23 maggio 2007 del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, mezzi simili e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:
 - a) l'attività di locazione può essere effettuata con inizio dalle ore **09.00** e termine massimo alle ore **19.00** di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
 - b) la capacità di carico deve essere giudicata idonea dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 60 del D.M. 29 luglio 2008, n° 146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- c) per i **natanti omologati** prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- d) i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- e) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- f) il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti;
- g) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- h) il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro nome, cognome e recapito telefonico del locatario e la durata della locazione;
 - i) è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Art. 7 Prescrizioni particolari.

- 1) Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
 - a) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a **300 metri (1.000 piedi)**, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - b) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili.

Art. 8 Disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare in formato stampa idoneo.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Brindisi, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "**Ordinanze**" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 39/09 emanata da questo Capitaneria di Porto in data 18 giugno 2009.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è sanzionata ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 53 del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs.171/2005) e delle pertinenti disposizioni di legge.

Brindisi, lì 01.06.2010

**F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Claudio CILIBERTI**



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – 2010

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:					
LOCALITA':					
COMUNE:					
DATA					
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE					
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....				
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO				
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO				
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">INIZIALI COGNONE</td> <td style="width: 50%; border: none;">INIZIALI NOME</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">○○○</td> <td style="border: none; text-align: center;">○○○</td> </tr> </table>	INIZIALI COGNONE	INIZIALI NOME	○○○	○○○
INIZIALI COGNONE	INIZIALI NOME				
○○○	○○○				
SESSO – ETA' M F					
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....				
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)				
ANNOTAZIONI					
Nome assistente bagnanti compilatore					

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2010, ai sensi della Ordinanza di Sicurezza Balneare.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Brindisi, direttamente. Può essere inviata anche via fax al n° 0831/568113.

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____
 Stabilimento balneare / colonia denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):
	Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
	_____ () in via _____ n° _____ stabilimento balneare _____
	_____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura degli/ll'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____
	e residente a _____ in via _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da: _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
	_____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
	_____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____
	_____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n° _____	
Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____	
_____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza
 (nel caso in cui la struttura balneare
 assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)



**Per l'emergenza in mare
 e sulle spiagge...**



In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

...Ai bagnanti

- § **non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;**
- § **non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;**
- § **non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;**
- § **non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;**
- § **se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione);**
- § **quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;**
- § **non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;**
- § **non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.**

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H 24)	1530 CHIAMATA GRATUITA
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. BRINDISI (UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	0831 521022
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA SAVELLETRI PORTO TURISTICO BOCCA DI PUGLIA DI BRINDISI	080 4829190 0831 411516
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24) SOCCORSO (H24)	115 118
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PERRINO – BRINDISI	0831 537510
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI SUMMA BRINDISI	0831 520089
BARI RADIO	091 532828
<u>CAMERE IPERBARICHE :</u>	
- OSPEDALE CIVILE GALLIPOLI	0833 270429
- OSPEDALE "VITO FAZZI" LECCE	0832 661111

ASCOLTO RADIO VHF/FM

- STAZIONE RADIO COSTIERA - DENOMINAZIONE: BARI RADIO Canale 16 (H24)
- CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI Canale 16 (H24)
DENOMINAZIONE: COMPAMARE BRINDISI
- DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SAVELLETRI
- DENOMINAZIONE: DELEMARE SAVELLETRI Canale 16 (dalle 08.00 alle 14.00)



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

